



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
"Giovanni Maria Angioy" - 09013 Carbonia (CI)
Via Costituente - t: 0781 660406 - f: 0781 62538
m: catd020007@istruzione.it - pec: catd020007@pec.istruzione.it
Cod Mecc: CATD020007 - Cod Fisc: 81003250925
Cod Univoco Ufficio: UF4NDF - https://istitutoangioy.edu.it



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

Riferimenti normativi

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

Art. 3 – Premesse

Art. 4 - Disposizioni generali

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

Art. 10 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

Art. 11 – Accesso ai servizi igienici

Art. 12 – Accesso ai distributori automatici di alimenti

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

Art.15 - Pulizia e sanificazione della scuola

Art. 16 – Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

Art. 17- Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

Prospetto Sanzioni Disciplinari



VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; **VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; **VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivi aggiornamenti

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; **VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;



CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto con delibera n. 87 del 15/11/2019

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

il Collegio dei docenti

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento:

- individua le misure da attuare in termini di prevenzione e mitigazione del rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.I.S. "G. M. Angioy" di Carbonia, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti: gli studenti e le famiglie, la Dirigente scolastica, il corpo docente ed il personale ATA.
- è stilato nell'osservanza delle norme e dei documenti sopra elencati ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso della Dirigente scolastica, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente dell'Istituto.
- ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 ma può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari per il personale della scuola come per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico diffonde tramite il registro elettronico e il sito web dell'Istituto a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno dell'Istituto anche attraverso depliant, infografiche informative affisse all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in



esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola <https://istitutoangioy.edu.it/>.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi affinché siano attuate tutte le misure di competenza espresse nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Al fine di favorire la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "**pulizia**" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "**sanificazione**" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, ovvero illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Un altro

rischio di esposizione al coronavirus può essere rappresentato anche dal contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure dal toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato;

- d) Sintomi riferibili al COVID-19, ovvero della malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, sono: febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "**contatto stretto con un caso di COVID-19**" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Tramite un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
 - Per "**quarantena**" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
 - Per "**isolamento fiduciario**" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Disposizioni generali

1. A tutto il personale scolastico, alle studentesse e agli studenti, nonché a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno un metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
- d) Il personale docente, le collaboratrici e i collaboratori scolastici sono tenuti ad arieggiare periodicamente, ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.



- e) Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente possibili altri casi.
- f) Fino a nuove disposizioni sono sospesi i viaggi di istruzione, gli stage e le visite didattiche, eccetto le uscite sul territorio in luoghi raggiungibili a piedi. Sono altresì sospese le attività relative ai PCTO che prevedano incontri da svolgersi presso strutture esterne all'Istituto così come le attività da svolgersi all'interno dell'Istituto ma che richiedano la presenza di persone esterne alla classe (docenti dell'Istituto ma non della classe interessata all'attività, esperti, tutor, titolari di azienda, ecc.). Fino a nuove disposizioni ministeriali, pertanto, le attività di PCTO saranno svolte esclusivamente con modalità a distanza (on-line) sulla piattaforma digitale messa a disposizione dalla scuola.
- g) La comunità scolastica è invitata a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.

Sono sintomi riconducibili al Covid-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS –CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37.5°, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e / o dell'olfatto, difficoltà respiratorie, fiato corto.

In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra, la guardia medica o il Numero verde regionale. Se tali sintomi dovessero manifestarsi all'interno della struttura scolastica, gli studenti verranno subito messi in isolamento, in una stanza all'interno dell'istituto a tal uopo dedicata e allontanati dopo avere contattato il medico competente e avvisato le famiglie che si faranno carico di ritirarli da scuola.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone considerate a rischio.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione della certificazione medica, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, che attesti la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste.

4. È istituito e tenuto presso l'ingresso delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

6. Tali dati saranno tenuti per 14 giorni e quindi distrutti.

7. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla

registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si dichiara di:

- essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

8. Il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,1°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio:

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare il proprio senso di responsabilità attenendosi in maniera scrupolosa al rispetto del Regolamento.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale.

3. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini finali.
5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.
6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. L'Istituto è strutturato in due padiglioni speculari costituite da tre piani ciascuna e uniti da un corpo centrale. Ogni piano è suddiviso in due sezioni distinte l'una dall'altra e comprendenti cinque aule didattiche. A ciascuna classe è assegnata un'aula con specifica determinata dalla Dirigente scolastica.
2. A ciascuna sezione è attribuito un ingresso dedicato individuato dal R.S.P.P., assegnato con determinata dalla Dirigente scolastica ed indicato da apposita segnaletica, attraverso il quale le studentesse e gli studenti delle rispettive classi appartenenti alla specifica sezione devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. Gli otto percorsi sono differenziati e ad ognuno di essi è attribuito un colore diverso.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è dedicato un ingresso specifico al piano terra con accesso dal parcheggio.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto divieto di transitare dalla sezione che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola. È consentito il transito, sempre rispettando il distanziamento fisico, i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina, solo ed esclusivamente per recarsi in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe e solo se accompagnati dall'insegnante;
5. La ricreazione si svolgerà all'interno del settore della classe di appartenenza: durante l'intervallo le studentesse e gli studenti restano in aula al loro posto, indossano la mascherina e la tolgono solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.
6. La scuola intende adoperarsi affinché sia possibile nel breve periodo usufruire degli spazi esterni sia per attività didattica all'aperto sia come spazio ricreativo che le classi useranno a turno durante l'intervallo, seguendo i percorsi prestabiliti e avendo cura di mantenere il distanziamento anche all'esterno dell'edificio.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. L'ingresso negli edifici scolastici da parte di studenti e studentesse per la frequenza delle lezioni avviene dalle ore 8:00 alle ore 8:30. L'edificio presenta 4 ingressi al cortile perimetrale dedicati agli studenti, due da



via delle Cernitrici e due da Via Costituente, ed un ingresso riservato al personale da via Costituente, con accesso al parcheggio. Vi sono 8 vie di ingresso all'istituto per studentesse e studenti i quali, per raggiungere il settore di appartenenza della classe, devono transitare seguendo il percorso prestabilito corredato da segnaletica e distinto per colore. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso all'esterno dell'edificio rispettando meticolosamente il distanziamento fisico e indossando la mascherina in maniera corretta sia all'interno della scuola sia negli spazi ad essa antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Una volta giunti nel settore di appartenenza e prima dell'ingresso in aula, i collaboratori scolastici misurano la temperatura corporea di studentesse e studenti. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici, sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule; le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8:00 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito dal CCNL 2016/18.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro. Al suono della campana, che avviene alle ore 12:30, 13:30 e 14:30, a seconda dell'orario previsto per ogni indirizzo, i docenti del settore vigilano sulle operazioni di uscita e hanno cura di distanziare di almeno 60 secondi l'uscita del proprio gruppo classe da quella degli altri gruppi, rispettando l'ordine di precedenza decrescente ovvero classi 5°-4°-3°-2°-1°.

6. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici e, a partire dalla prima campana di uscita, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'accesso al parcheggio di via Costituente è consentito al solo personale scolastico e ai soggetti esterni, previo accordo precedente con la scuola.

2. E' altresì consentito l'accesso al parcheggio interno da via Costituente agli alunni H che necessitano di essere accompagnati dai genitori e a qualsiasi alunno con difficoltà motoria e di deambulazione, anche temporanea, tale da rendere impossibile l'ingresso dall'accesso stabilito ed il relativo percorso per giungere alla classe.

Art. 10 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti, sono tenuti a mantenere il

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nella palestra.

2. Durante le ore di **Educazione Fisica** dovranno essere rispettati tre criteri generali fondamentali: distanziamento, protezione, pulizia. Per l'attività al chiuso, in palestra, ci si organizzerà suddividendo le ore di modo che ogni gruppo classe lavorerà in maniera indipendente ed a rotazione. Saranno da prediligere attività ed esercizi individuali per consentire il distanziamento (2 metri per l'attività sportiva). Più adatta al contenimento del rischio è l'attività svolta all'aria aperta. Tuttavia, per quanto questa venga correttamente consigliata, l'attività all'aperto non può esaurire lo svolgimento delle attività previste dal curriculum disciplinare: solo parte dei contenuti possono essere svolti outdoor, perché gli spazi esterni sono limitati e nella maggior parte dei casi, non attrezzati, né adatti a tutte le attività motorie e nemmeno idonei in ogni tempo, per le mutevoli condizioni climatiche e meteorologiche. Inoltre, data la situazione, si prenderà in considerazione la possibilità, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e delle famiglie, di portare i ragazzi a fare delle passeggiate all'aperto.

3. Rispetto al criterio della protezione è utile ricordare che, ove l'evoluzione del contagio ne imponesse l'obbligo, l'uso della mascherina è da prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. Altro punto centrale è la pulizia in quanto gli attrezzi utilizzati durante l'attività andranno puliti ad ogni cambio del gruppo classe.

Sarà quindi obbligatorio osservare le seguenti regole:

- Data l'impossibilità di utilizzo degli spogliatoi e le maggiori tempistiche per gli spostamenti, gli studenti dovranno venire a scuola obbligatoriamente in tenuta sportiva;
- Porteranno da casa uno zainetto con all'interno un asciugamano, una confezione di salviette umidificate, un deodorante e una maglietta per cambiarsi a turno nei bagni della palestra esclusivamente a fine lezione;
- Si consiglia, se possibile, un secondo paio di scarpe (per svolgere l'attività al chiuso);
- Per garantire una maggiore sicurezza sarà necessario portarsi da casa un tappetino pieghevole per gli esercizi individuali a corpo libero (cm185x50x0,8) in quanto sarà impossibile, almeno per la prima parte dell'anno scolastico, l'attività e la pratica degli sport di squadra

La complessità organizzativa di questo tempo suggerisce di valutare l'accorpamento delle ore settimanali di insegnamento della stessa disciplina e, nello specifico, la riarticolazione del monte ore annuale dell'Educazione Fisica in modo meno dispersivo. Valorizzando le opportunità offerte dal Regolamento sull'autonomia (DPR 275/1999), come suggerito dalle Linee guida - Piano Scuola 2020-2021- le Istituzioni scolastiche potranno adottare criteri di flessibilità dell'orario.

3. La scuola è dotata di un ampio cortile e si sta adoperando perché presto sia possibile svolgere delle lezioni anche all'aperto. Pertanto, si fa presente che anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati gli strumenti didattici di uso comune (la cattedra, la LIM, il PC etc); esse sono posizionate ad una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, mentre il corretto posizionamento dei banchi è indicato da apposita segnaletica in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di Sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti **possono togliere la mascherina** così come durante le attività sportive in palestra, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.
6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina. Durante il transito di questi, sia verso l'area didattica che verso l'uscita dall'aula stessa o dal laboratorio, gli altri studenti e studentesse posizionati lungo il tragitto hanno cura di indossare la mascherina.
7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, i compagni di classe le cui posizioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare comunque la mascherina, così come il docente.
8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non dovessero essere presenti banchi e segnaposti di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.
9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante apre le finestre e le richiude una volta trascorso il tempo necessario.
10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di un metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 11 – Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato (un alunno alla volta per classe) e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, rispettando la segnaletica, i collaboratori scolastici regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario igienizzare le mani.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e, se presente, di abbassare il copri WC prima di tirare lo sciacquone, per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire disinfettare le mani con il gel igienizzante.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo, come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione citati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante le ore di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici presenti al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.



Art. 12 – Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è interdetto lungo tutto il corso delle attività didattiche, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante.
2. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici nemmeno durante le operazioni di ingresso e di uscita dall'istituto, né durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori. Pertanto si raccomanda alle studentesse e agli studenti di portare da casa dell'acqua e la merenda.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza.
2. Durante tali riunioni le persone presenti non potranno togliere la mascherina e dovranno rispettare con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
3. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento e in presenza dell'insegnante.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

Negli uffici di segreteria, in tutti i locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno), né di altri effetti personali (cellulare, dispositivi elettronici, denaro, accessori di abbigliamento, etc.), durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.



Art.15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione, come prescritto dalle norme, prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati ogni cambio di docenza, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, essa deve darne comunicazione ad un operatore scolastico il quale contatta il Referente scolastico COVID-19. Se si tratta di un operatore scolastico, egli/ella sarà invitato a tornare a casa e a consultare MMG il quale richiederà al DdP di effettuare un test diagnostico.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il referente scolastico chiama i genitori mentre lo studente è accompagnato in un'area apposita denominata appunto "aula covid" e che nella nostra scuola si trova accanto all'aula docenti. I genitori devono poi contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso.

3. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

4. Per i casi confermati, la procedura successiva è definita dal Dipartimento di prevenzione territoriale e competente sia in merito alle misure di quarantena da adottare sia per la riammissione alle lezioni, secondo



l'iter stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione da Covid-19" del 24 Aprile 2020 (punto 11. Gestione di una persona sintomatica in azienda).

5. La presenza di un caso accertato comporta la tempestiva mobilitazione da parte della Scuola che si attiva, nelle persone del Primo collaboratore della Dirigente scolastica e del RSPP, per il tracciamento dei contatti stretti in raccordo col Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente possibili nuovi casi.

6. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o l'area di isolamento dopo che la persona sintomatica è tornata a casa.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

"Lavoratori Fragili"

In conformità al 12 DPCM 7/8/2020 e secondo quanto stabilito dall'accordo del 6/8/2020 vengono applicate le indicazioni del Rapporto ISS n. 58/2020 e dal Legge 17 luglio 2020, n. 77. che ha introdotto la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dal datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

Viene definito "fragile" il lavoratore che presenti due o più patologie che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. La scuola assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, secondo le seguenti modalità alternative:

- attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria
- attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale;
- attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

"Alunni Fragili"

Fermo restando l'obbligo per la famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, la possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP (Dipartimenti di Prevenzione ASL), in accordo con il MMG (Medico di Medicina Generale) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19, come da indicazioni date nella circolare 133-19.

STUDENTI CON BES

Nel rispetto del DM n. 39 del 26/06/2020 priorità assoluta sarà la garanzia, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, della presenza quotidiana a scuola degli studenti con BES, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata allo scopo di

garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà.

Per alcune tipologie di disabilità, saranno predisposti accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate: "Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate". Sulla base del numero di studenti con disabilità, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti curricolari, di sostegno e assistenza educativa) sarà predisposto un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in presenza.

Inoltre, in coerenza con il DPCM del 17 maggio, si fa presente che non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico, in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà necessariamente conto delle diverse disabilità presenti.



SANZIONI DISCIPLINARI PER L'INOSSERVANZA DA PARTE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE DISCIPLINARE	RICONVERSIONE della sanzione*	ORGANO COMPETENTE AD EROGARE LA SANZIONE	TEMPI ricorso gg **
Mancato uso della mascherina	1.Richiamo verbale 2.Ammonizione sul registro elettronico e di classe. Tempestiva comunicazione ai genitori.	SI	Docente di classe Dirigente scolastico o Ufficio di Presidenza	15gg
Non rispetto delle norme sul distanziamento fisico	1.Richiamo verbale 2.Ammonizione sul registro elettronico e di classe. Tempestiva comunicazione ai genitori	SI	Docente di classe Dirigente scolastico o Ufficio di Presidenza	15gg
Reiterato non rispetto (dopo l'ammonizione sul registro di classe)	1.Convocazione genitori. 2. Sospensione dalle lezioni sino a 3 giorni	SI	1. Docente - Dirigente scolastico - Ufficio di Presidenza 2. Consiglio di Classe	15gg
Non rispetto del piano di accesso all'istituto e dei percorsi prestabiliti	1.Sospensione dalle lezioni sino a 7 giorni	SI	1. Consiglio di classe	15gg
Non rispetto del divieto di passaggio dal proprio ad altro settore	1.Sospensione dalle lezioni sino a 7 giorni	SI	1.Consiglio di classe	15gg
Reiterato non rispetto (dopo sospensione)	1.Sospensione dalle lezioni sino a 15 giorni	SI	1.Consiglio di classe	15gg

* INTERA O PARZIALE DELLA SANZIONE IN ATTIVITÀ UTILI ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA. Ad esempio attività di Flipped classroom da concordare col docente o comunque attività utili alla studentessa o allo studente sanzionato così come alla comunità.

** Per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art, 328, comma 2 e 4 del D.l 16 Aprile 1994, n.297



SANZIONI DISCIPLINARI PER L'INOSSERVANZA DA PARTE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE DISCIPLINARE	RICONVERSIONE della sanzione*	ORGANO COMPETENTE AD EROGARE LA SANZIONE	TERMINI PER IL RICORSO**
Publicazione di informazioni non consentite all'interno della classe virtuale	1.Ammonizione sul registro elettronico e di classe. Tempestiva comunicazione ai genitori.	SI	-Docente di classe -Dirigente scolastico o Ufficio di Presidenza	15gg
Cessione a terzi delle proprie credenziali e/o uso dell'account personale da parte di terzi	1.Sospensione dalle lezioni sino a 3 giorni Tempestiva comunicazione ai genitori	SI	1. Consiglio di Classe	15gg
Publicazione di informazioni non consentite all'interno della classe virtuale: -informazioni personali lesive della privacy -informazioni di carattere pubblicitario e commerciale -comunicazioni a piramide (catene di Sant'Antonio)	1.Convocazione genitori. 2.Sospensione dalle lezioni sino a 7 giorni.	SI	1. -Dirigente scolastico o Ufficio di Presidenza o Coordinatore classe 2.Consiglio di classe	15gg
Uso improprio della chat dedicata alla classe virtuale sulla piattaforma Microsoft 365	1.Richiamo scritto. Tempestiva comunicazione ai genitori.	SI	Docente di classe	15gg
Utilizzo dello spazio della classe virtuale al di fuori della lezione programmata	1.Sospensione dalle lezioni sino a 3 giorni	SI	Consiglio di classe	15gg



*** INTERA O PARZIALE DELLA SANZIONE IN ATTIVITÀ UTILI ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA.** Ad esempio attività di Flipped classroom da concordare col docente o comunque attività utili alla studentessa o allo studente sanzionato così come alla comunità.

**** Per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art, 328, comma 2 e 4 del D.l 16 Aprile 1994, n.297**